



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice monocratico per le pensioni

Gioacchino Alessandro

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 191/2024

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **68397** del registro di segreteria,
promosso con ricorso depositato il 14 luglio 2021 ad istanza di:

G.V., c.f.: OMISSIS. nato a OMISSIS e residente in OMISSIS, elettivamente
domiciliato presso lo studio dell'Avv Emiliano Amadore (c.f.:
MDRMLN74S23G377H) che lo rappresenta in giudizio, in Capo d'Orlando
(ME), via Piave n. 157, con domicilio digitale alla pec del legale:
emiliano.amadore@avvocatipatti.it;

CONTRO

- il **MINISTERO DELL'INTERNO** in persona del Sig. Ministro p.t., c.f.:
80202230589, rappresentato e difeso come per legge dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato di Palermo e domiciliato ex lege presso quest'ultima,
in Palermo, via Villareale n. 6;

- l'**INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** - in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel
presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRRTNG70H55F061Y,
Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it fax 0917798749) e dall'Avv.
Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) -giusta procura generale alle

liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep.

37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura

Regionale dell'Istituto, via M. Toselli n. 5, *chiamato in causa*;

Visti il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, all'udienza pubblica del 14 maggio 2024, con l'assistenza del segretario

d'udienza sig.ra Michela Montalbano, i procuratori delle parti, come da

verbale;

Ritenuto in

FATTO

I. Col ricorso in epigrafe, il sig. G., sovrintendente capo della Polizia di Stato

dal 1989, in congedo per limiti di età dal 1° maggio 2021, lamenta che, con

decreto del 7 aprile 2021, notificatogli il 23 aprile 2021 (pratica n. OMISSIS

posizione n.OMISSIS), il Ministero dell'Interno non gli ha riconosciuto la

dipendenza da causa di servizio delle patologie artrosi cervico-lombare e

discopatie cervico-lombari plurime, e che, per l'effetto, gli ha negato la

pensione privilegiata e l'equo indennizzo, respingendo la domanda avanzata

in sede amministrativa sulla scorta della delibera del Comitato di verifica per

le cause di servizio (C.V.C.S.) del 19 settembre 2019 resa in adunanza n. 1993

n. OMISSIS; il ricorrente censura detto giudizio per contraddittorietà

intrinseca poiché, come vi si legge, egli ha svolto attività di manutenzione e

riparazione automezzi dell'Amministrazione nonché dell'impianto carburante

e ricambi, e tali attività non sono da qualificarsi come attività burocratica o di

concetto, come invece scritto nell'avversato parere.

Invero, il ricorrente, dopo articolate argomentazione in punto di diritto e col

supporto di perizia medico legale, sostiene che l'attività svolta presso l'Autocentro della Polizia di Stato di Messina, ha comportato continue sollecitazioni meccaniche a carico della colonna dorsale e del rachide, che hanno prodotto le tecnopatie quale conseguenza diretta delle mansioni espletate durante il servizio, stante l'assunzione di posture forzate e/o viziate e lo sforzo e compressione sulla colonna vertebrale, secondo il criterio della causalità/concausalità efficiente, e che i microtraumi prodotti nel tempo a causa delle sollecitazioni meccaniche continue a carico della colonna vertebrale, sono da attribuire all'attività lavorativa.

Censura, pertanto, che il parere del Comitato di verifica e il decreto ministeriale del 7 aprile 2021 siano viziati per eccesso di potere anche sotto lo specifico riguardo del difetto d'istruttoria oltre che per travisamento dei fatti e dei documenti di causa, e per manifesta illogicità, sostenendo altresì che il Comitato di Verifica non ha reso di fatto alcuna motivazione ed anzi ha disatteso quanto a verbale della visita del C.M.O. [verbale BL/B 1393 del 15.3.2019] in cui l'eziogenesi delle patologie del G. veniva ricondotta al servizio prestato.

Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:

In via istruttoria, 1. disporre il deposito dello stato di servizio e di ogni documentazione inerente le mansioni cui era adibito il Sig G. nella specie nel periodo antecedente al 2016, se non depositate dalla P.A. ; 2. disporre la C.T.U. Medico-legale ai fini della domanda e per la verifica del dato medico, a seguito delle criticità rilevate dal consulente di parte nella sua relazione e dei vizi logici del parere del Comitato di Verifica;

Nel merito: 2. Accertare il diritto del Sovrintendente capo G. V. ai benefici

già richiesti ma negati in sede amministrativa, alla pensione privilegiata ed all'equo indennizzo in quanto compatibile, e pertanto la dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate ascrivibili alla VIII categoria tabellare, tab A, quali riscontrate in sede peritale, ove la Corte non riscontri una valutazione più favorevole al deducente e per l'effetto condannare parte resistente all'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza, ai fini della liquidazione del trattamento previdenziale richiesto come già in fase amministrativa oltre interessi, rivalutazione, accessori; 3. Con salvezza di ogni altro diritto e deduzione; 4. Si richiede la distrazione delle spese di lite, rese le presupposte dichiarazioni a tal fine.

II. Con memoria del 23 gennaio 2023 (a firma del Direttore dell'Ufficio VII (Trattamento pensioni e previdenza) -Dipartimento della Pubblica Sicurezza –Direzione centrale per i Servizi di ragioneria), il Ministero dell'Interno trasmetteva il fascicolo personale del sig. G. e formulava deduzioni difensive, chiedendo il rigetto del ricorso e la conseguenziale condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.

L'amministrazione, ripercorsi i fatti di causa e il procedimento amministrativo intentato dal ricorrente, osservava, in via preliminare, che la gestione previdenziale cui spetta l'emissione del provvedimento conclusivo sulla domanda di pensione privilegiata del ricorrente è dell'INPS, a seguito del subentro alle Amministrazioni statali nella liquidazione delle pensioni aventi decorrenza dall'1/10/2005 e in relazione a quanto previsto dal messaggio INPS n. 7115 del 23/11/2015, in merito alla fase istruttoria del procedimento di pensione privilegiata per le domande presentate dopo il 23/11/2015.

Deduceva, quindi, che l'amministrazione, in conformità al *vincolante ed*

insurrogabile parere reso dal preposto C.V.C.S. con il quale le infermità

“artrosi cervico lombare a lieve incidenza funzionale” e “discopatie cervico

lombari multiple a scarsa incidenza funzionale” (il cui inquadramento

nosografico era stato effettuato dalla C.M.O. di Messina, con verbale BL/B n.

1393 del 15/03/2019) venivano ritenute NON dipendenti da causa di servizio,

non ravvisando alcun nesso di causalità e/o concausalità del servizio prestato

con l’insorgenza delle stesse, ha respinto l’istanza del ricorrente con il D.M.

n. 350/21/N del 7 aprile 2021, notificato il 23/04/2021; aggiungeva che

avverso tale decreto il ricorrente aveva ritenuto opportuno esperire ricorso

giurisdizionale al competente T.A.R. con impugnazione risultata poi non

depositata presso il tribunale di Catania, come da comunicazione

dell’Avvocatura Distrettuale di Catania.

Deduceva ancora l’inammissibilità del ricorso poiché, in violazione dell’art.

153, comma 1, lett. b, parte IV dell’Allegato 1 del D.lgs. n. 174 del 26 agosto

2016, veicola una pretesa pensionistica in difetto di una previa pronuncia sullo

specifico punto poiché non risulta che il ricorrente, prima dell’introduzione

del giudizio, abbia chiesto all’istituto previdenziale e all’Amministrazione la

pensione privilegiata; la domanda amministrativa del ricorrente del

25/07/2016 è stata presentata in servizio al fine del beneficio dell’equo

indennizzo e, non può intendersi ai fini di pensione come invece asserito dal

ricorrente.

Chiedeva, dunque, il rigetto del ricorso per inammissibilità con

conseguenziale condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio

e competenze di lite.

III. All’udienza pubblica del 1° marzo 2023, assente parte resistente, il

difensore del ricorrente insisteva in ricorso e sul supplemento istruttorio

medico legale, nominando quale consulente tecnico di parte il dott. Giovanni

Crisafulli.

All'esito della camera di consiglio, il Giudice monocratico, ritenuto che la

vicenda controversa riguarda direttamente la sfera giuridico – patrimoniale

dell'INPS, che risulta interessata a prendere posizione e resistere al ricorso,

ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Inps, in persona

del legale rappresentante pro tempore, nei modi di cui all'art.160 *bis* e 164

comma 9 del Codice di giustizia contabile, disponendo la notifica, entro

cinque giorni dal deposito, a cura della Segreteria, al terzo chiamato

dell'ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria del Ministero

dell'Interno, e fissava la nuova udienza di trattazione per il giorno 12 luglio

2023, ore 10,30.

IV. A seguito dell'esecuzione della suddette incombenze, si costituiva in

giudizio l'INPS con memoria depositata il 29 giugno 2023, chiedendo

preliminarmente di dichiarare il ricorso inammissibile ai sensi dell'articolo

153, 1° comma, lettera b), del codice di giustizia contabile, evidenziando che

il sig. G.ha presentato domanda di pensione di privilegio all'INPS solo in data

17.03.2023, successivamente al deposito del ricorso, avvenuto in data

14.07.2021, e successivamente all'ordinanza 45/2023, pubblicata in data

10.03.2023, con cui l'odierno Giudice ordinava l'integrazione del

contraddittorio nei confronti dell'Istituto previdenziale. Deduceva che al

momento del deposito del ricorso, quindi non sussistevano le condizioni di

ammissibilità dello stesso. Richiamava poi il deferimento alle SSRR, cui è

stata rimandata la questione di massima *“se sia o no ammissibile, ai sensi*

dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata”; pertanto, nelle more che le SSRR si pronunciasse sulla questione, chiedeva un rinvio del giudizio al fine di permettere alla difesa di acquisire la relativa decisione.

In subordine, l'Istituto deduceva che la domanda formulata dal ricorrente non potesse considerarsi meritevole di accoglimento per mancanza dei requisiti di legge, segnatamente per la mancanza del requisito della causa di servizio. In via istruttoria, ove disposta consulenza tecnica d'ufficio, l'INPS nominava come consulente di parte il primario dell'Ufficio Sanitario INPS di Palermo dott.ssa Lucia D'Anna o un suo sostituto in relazione alle esigenze di servizio, domiciliati presso la Direzione Provinciale INPS di Palermo alla via F. Laurana n. 59, evidenziando di effettuare qualsiasi comunicazione medica al Portale CTU e/o alla PEC istituzionale della sede provinciale INPS di Palermo direzione.provinciale.palermo@postacert.inps.gov.it.

Infine, in subordine, faceva espressa eccezione di prescrizione dei diritti vantati richiamando i principi dell'art. 2948 n. 4 cod. civ e l'art 2, commi primo e secondo, del R.D.L. 19/1/1939, n. 295, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 428/85, espressamente richiamato dall'art. 143 del D.P.R. n. 1092/73.

V. All'udienza del 12 luglio 2023 l'avv. Francesco Russo in sostituzione

dell'avv. Emiliano Amadore ha dapprima insistito nell'ammissione dei mezzi istruttori e si è poi associato alla richiesta di rinvio formulata dall'INPS in attesa della definizione della questione di massima pendente presso le Sezioni riunite. Il Giudice, viste le istanze delle parti e considerato che, in data 20 marzo 2023, il Presidente della Corte dei conti, ai sensi degli artt. 11, co. 1 e 3, e 114, co. 3, del c.g.c., con i conseguenti adempimenti di cui all'art. 115, co. 1, 3 e 6 del c.g.c., aveva deferito alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti la questione di massima (n. 802/SR/QM/PRES) avente il seguente quesito: *“se sia o no ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata”*, disponeva - impregiudicata ogni questione di rito e di merito – il rinvio dell'udienza, in attesa del deposito della relativa decisione che ha efficacia nomofilattica per il giudice di primo grado, all'udienza del 14 dicembre 2023, ore 10.30.

VI. Con memoria scritta integrativa, a firma del dirigente dell'Ufficio trattamenti pensioni e previdenza della Direzione centrale per i servizi di Ragioneria del Dipartimento di P.S, il Ministero dell'Interno integrava gli atti difensivi e il fascicolo amministrativo.

Deduceva al contempo che in mancanza della istanza amministrativa ai fini

di p.p.o., le infermità non sono mai state ascritte ad alcuna categoria di pensione utile al conseguimento del trattamento privilegiato e qualora si volesse prendere in considerazione l'ascrivibilità espressa dalla CMO ai fini di equo indennizzo le infermità richieste in questa sede, sono state ritenute ascrivibili rispettivamente la prima alla tab B, la seconda a nessuna categoria, rappresentando che il diritto a pensione privilegiata si acquisisce ai sensi dell'art. 67 del d. P.R. n. 1092/73 esclusivamente nel caso in cui le patologie sofferte, ascritte alla tab A, non siano suscettibili di miglioramento, altrimenti si può usufruire di un assegno rinnovabile per 4 anni nei termini di cui al successivo art. 68 e che le infermità ascritte alla tab B danno diritto a una indennità *una-tantum* in luogo di pensione privilegiata commisurata a uno o più anni fino a un massimo di cinque, secondo la gravità delle stesse (art. 69 del citato d. P.R. e art. 4, c. 2, della legge 26/01/1989, n. 9) ma che, nella fattispecie il ricorrente non ha formulato alcuna specifica istanza, neppure subordinata, intesa ad ottenere la precitata indennità.

Quindi, dopo avere richiamato i precedenti di servizio, rilevava che le patologie *“artrosi cervico-lombare a lieve incidenza funzionale”* e *“discopatie cervico-lombari multiple a scarsa incidenza funzionale”* veniva c riconosciute non dipendenti con il citato D.M. 350/21-N (già all.1) notificatogli il 23/04/2021 e tuttavia soltanto in data 17/03/2023 presenta istanza all'INPS per le predette infermità artrosiche il cui riconoscimento era stato negato con il predetto provvedimento. Contestava, quindi, l'addotta esposizione a prolungati disagi e a notevoli strapazzi fisici, soprattutto nel periodo di permanenza all'autocentro nel periodo di servizio prima del pensionamento, rilevando che, invece, *Fino al congedo è stato adibito*

alternativamente, nei profili previsti per la qualifica, ad attività prevalentemente burocratiche connesse al controllo dell'attività manutentiva per la rimessa in efficienza dei veicoli dell'amministrazione e/o dell'archivio, contabilizzazione del carburante, consegna dei veicoli nuovi o rimessi in efficienza, tenuta dei registri dello smaltimento materiali di risulta ed altro analiticamente elencato nella predetta relazione, acquisita nelle more del presente giudizio, con altre di natura anche tecnica che potevano comportare saltuari sollevamenti di carichi di leggera entità, sporadici smontaggi di parti di ricambio, carico scarico di materiali di materiali per la manutenzione delle Auto. Sul punto, evidenzia che gli invocati disagi richiamati ricadono nei cut-off di ordinarietà specifici di ogni appartenente al Corpo della Polizia di Stato, senza mai superare quella soglia di ordinarietà, ovvero quel surplus di gravità, che potrebbe assurgere al ruolo di fattore causale/concausale nell'insorgenza delle infermità de qua e che la mera coincidenza cronologica tra il servizio e l'insorgenza della patologia in esame non rappresenta una condizione discriminante e presuntiva della dipendenza di quest'ultima dal servizio, ma piuttosto come momento rilevatore dell'infermità stessa.

Dopo avere evidenziato la discrezionalità tecnica che connota il parere del Comitato di Verifica, sostiene che il giudizio espresso dall'organo tecnico appare attendibile, congruo e adeguatamente motivato, nonché privo di elementi di irragionevolezza o di illogicità, risultando ampiamente ed esaustivamente illustrate le ragioni tecnico-sanitarie che hanno indotto il Comitato a pronunciarsi nel senso anzidetto.

Chiedeva, quindi, conclusivamente, che: *il ricorso sia respinto per inammissibilità in quanto, a parere di questa Amministrazione, l'azione*

giudiziale del ricorrente appare un mero impulso alla Corte a nominare una c. t. u., peraltro non necessaria, che si faccia carico dell'intero onere probatorio che sarebbe dovuto spettare alla parte; nel merito il ricorso sia respinto per infondatezza della pretesa di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sopraindicate già giudicate non dipendenti da causa di servizio né interdipendenti con l'affezione ipertensione arteriosa; venga dichiarato il difetto di giurisdizione per la pretesa relativa all'equo indennizzo. Il tutto con condanna al pagamento delle spese di giudizio e competenze di lite

VII. Con ordinanza n. 180/2022, all'esito dell'udienza del 14 dicembre 2023, il Giudice demandava CTU al Collegio medico-legale istituita presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti affinché si pronunciasse, alla luce di tutta la documentazione disponibile, compresa quella di parte, sul seguente quesito: <a) se le infermità “*artrosi cervico-lombare a lieve incidenza funzionale*” e “*discopatie cervico-lombari multiple a scarsa incidenza funzionale*”, possano considerarsi dipendenti da causa di servizio ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata, e, in caso di risposta affermativa, qual è l'eventuale classificazione delle stesse ai fini della pensione privilegiata”>;

VIII. Convocate le parti ed eseguite le operazioni peritali, l'organo peritale in data 26 aprile 2024 trasmetteva il proprio parere.

IX. All'odierna udienza pubblica, l'avv. Floriana Caccamo, in sostituzione dell'avv. Amadore per il ricorrente si riportava ai propri atti difensivi e chiedeva la decisione della causa; l'avv. Norrito per l'INPS chiedeva la decisione della causa.

Il Giudice poneva la causa in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, occorre esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione, avanzata dal Ministero dell'Interno in sede di memoria di costituzione, e comunque rilevabile d'ufficio da parte di questo giudice, avuto riguardo alla peculiarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio e ai confini della giurisdizione pensionistica della Corte dei conti.

In proposito, si osserva, in via generale, che, ai sensi dell'art. 386 c.p.c., la giurisdizione si determina in ragione dell'oggetto della domanda e che, a tal fine, assume rilievo non già tanto la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto "petitum sostanziale", da identificare avuto soprattutto riguardo alla "causa petendi", ossia alla domanda attorea dedotta in giudizio.

In proposito, considerato che il ricorrente ha chiesto in via amministrativa il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle suddette patologie ai fini della concessione dell'equo indennizzo, oltre che (ora) ai fini della pensione di privilegio, e che egli impugna segnatamente i provvedimenti in questione per chiedere espressamente in apposito capo delle conclusioni la concessione dell'equo indennizzo, questa Corte ritiene di dover escludere che, nella specie, sia stato introdotto un ricorso pensionistico in relazione a tale capo delle domande (art. 151 c.g.c.).

In proposito, occorre evidenziare che la ormai univoca giurisprudenza del giudice della giurisdizione ha chiarito che *“la domanda del lavoratore volta ad ottenere l'accertamento della causa di servizio di una propria infermità, con il conseguente diritto all'equo indennizzo, non attiene al rapporto*

previdenziale, ma trova titolo nel rapporto di lavoro, di talché la controversia

relativa è devoluta al giudice che ha giurisdizione sul rapporto medesimo...”

(Cass. SS. UU., 23 marzo 2010, n. 6997; Cass. SS. UU. n. 19342 de 2008),

nella specie individuabile nel giudice amministrativo, trattandosi di personale

in regime di impiego pubblico c.d. non privatizzato ex articolo 3, comma 1

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Analogamente, nel senso di escludere la giurisdizione di questa Corte in

ordine a domande così formulate si è pronunciata altresì costantemente la

giurisprudenza contabile (*ex plurimis*, cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. Reg.

Siciliana n. 43/2021 e n. 402/2020; Sez. Giur. Calabria, sent. n. 324/2018;

Sez. Giur. Lazio, n. 20/2017; Sez. Giur. Reg. Siciliana, n. 892/2016; Sez.

Giur. Puglia, n. 436/2016, Sez. Giur. Campania, n. 251/2000).

A ciò deve aggiungersi quanto affermato sul tema dal Consiglio di Stato (n.

142/2020): «*La giurisprudenza di questo Consiglio ha avuto modo di*

scrutinare in diverse pronunce le controversie originate da sopravvenute

decisioni della Corte dei conti concernenti la pensione privilegiata nel senso

della autonomia processuale dei sistemi di tutela (v. in particolare Cons.

Stato, sez. IV, n. 7618 del 2006; n. 6241 del 2006; n. 2676 del 2005; n. 8061

del 2004;[...]). Controversie analoghe sono state esaminate dalla Corte di

cassazione, rispetto al rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato (cfr.

Cass. civ., sez. lav., n. 22297 del 2014; n. 14208 del 2018).

11.1. Nell'ambito di una pacifica devoluzione delle relative controversie a

due distinti plessi giurisdizionali sulla base del carattere esclusivo della

giurisdizione in materia di pensioni a totale carico dello Stato (da ultimo,

Cass. civ., sez. un., n. 21605 del 2019 e n. 4325 del 2014), e della esclusione

della rilevanza del giudicato formatosi su uno dei due benefici, si sono consolidati i seguenti principi:

a) l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio ai fini del riconoscimento del beneficio della pensione privilegiata e la concessione dell'equo indennizzo "sono ancorati a situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti e regolati da separate norme"; infatti, ai fini della pensione privilegiata "l'esame viene portato sul nesso tra l'evento e l'infermità che ne è derivata e di cui bisogna accertare la gravità", mentre nel caso dell'equo indennizzo "la verifica ha come oggetto il rapporto tra l'infermità stessa e la menomazione che ne è derivata e per la quale viene chiesto l'indennizzo";

b) alla diversità dell'oggetto della verifica corrisponde una diversità di disciplina, che si traduce sia in differenti modalità di erogazione delle due provvidenze, fra le quali non vi è alcuna correlazione diretta, immediata ed automatica, sia nella devoluzione delle relative controversie a due plessi giurisdizionali distinti, regime che ha la sua ragion d'essere nelle differenze di oggetto e di natura dei due giudizi;

c) mentre i giudizi riguardanti l'equo indennizzo investono questioni relative al trattamento economico spettante al lavoratore o jure successionis ai suoi eredi nell'ambito del rapporto di impiego (da far valere dinanzi al giudice ordinario od al giudice amministrativo a seconda della natura del rapporto di lavoro medesimo), nelle controversie in materia di pensione privilegiata (devolute alla Corte dei conti) si discute del riconoscimento della titolarità del diritto alla pensione privilegiata e/o all'assegno accessorio, in favore di soggetti il cui trattamento pensionistico sia a totale carico dello Stato.

11.2. Queste affermazioni sono coerenti con la riaffermazione della natura di

interesse legittimo pretensivo in capo al soggetto che chiede il beneficio dell'equo indennizzo, potendosi configurare una posizione di diritto soggettivo alla esatta liquidazione solo dopo il provvedimento di attribuzione del beneficio (per la distinzione cfr. Ad. plen., n. 4 del 1984; sulla natura indennitaria ope legis v. Ad. plen. n. 1 del 2018), nonché con la riaffermazione del carattere perentorio del termine per impugnare il provvedimento di diniego ([...]ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, n. 2718 del 2017; sez. VI n. 7073 del 2009)».

Orbene, rispetto alla domanda volta ad ottenere l'equo indennizzo, deve dunque dichiararsi il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice del rapporto di lavoro, da individuarsi nel giudice amministrativo ai sensi degli artt. 2 e 3 d.lgs. 165/2001 e dell'art. 133, comma 1, lett. i d.lgs. 104/2010: «l'equo indennizzo trova il suo fondamento nella disciplina del rapporto di impiego, non in quello previdenziale, con la conseguenza che la controversia a esso relativa è devoluta al giudice che sul rapporto medesimo ha giurisdizione (Cassazione civile, Sez. un., sent. n. 6997 del 24 marzo 2010)» (sez. Sicilia n. 892/2016).

Considerato, in definitiva, che l'equo indennizzo afferisce ad un rapporto di servizio di un dipendente della Polizia di Stato, in accordo con la giurisprudenza della Cassazione sul riparto di giurisdizione (*“le controversie in materia di equo indennizzo sono devolute al giudice munito di giurisdizione sul rapporto di lavoro. [...] tuttavia, non discende che sulla controversia abbia giurisdizione il giudice ordinario, quale giudice del lavoro, essendo il rapporto di pubblico impiego dei dipendenti della Polizia di Stato soggetto al regime pubblicistico, con conseguente giurisdizione al*

riguardo del giudice amministrativo”, Cass. SS.UU. n. 11772/2022) si ritiene sussista la giurisdizione del giudice amministrativo.

2. Ciò posto va ritenuto che il ricorrente chiede altresì il riconoscimento, ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato della dipendenza da causa di servizio delle patologie *artrosi cervico-lombare e discopatie cervico-lombari plurime*, [recte: *artrosi cervico-lombare a lieve incidenza funzionale*] e “*discopatie cervico-lombari multiple a scarsa incidenza funzionale*”, già oggetto del gravato parere del CVCS (del 19 settembre 2019 n. 436492019), e segnatamente l’iscrizione delle stesse alla cat. VIII tab. A.

Atteso che il giudizio medico in ordine alla riconducibilità a causa di servizio delle patologie patite è finalizzata (anche) al conseguimento della pensione privilegiata (ancorché la relativa domanda sia stata presentata all’INPS solo successivamente all’introduzione del giudizio) va ritenuta sussistente su tale capo del ricorso la giurisdizione di questa Corte (*ex multis*, Cass. n. 24171/2004; n. 6404/2005; n. 1306/2017 e n. 29284/2018).

È noto, invero, che per poter individuare il discrimine tra le due giurisdizioni, amministrativa e contabile, il giudicante deve fare riferimento al “petitum” sostanziale della domanda, tenendo perciò distinta quella volta al pagamento della pensione di privilegio, o anche al solo accertamento della dipendenza causale delle affezioni riscontrate, proposta però al fine di ottenere la liquidazione della suddetta prestazione (Cass. n. 5467/2009), e quella tesa al pagamento dell’equo indennizzo o, simmetricamente, all’accertamento della dipendenza causale finalizzata a detto pagamento.

A tale stregua, per via del preciso riferimento costituzionale (art. 103, co. 2) e

di quanto, con ampia formulazione, previsto dall'art. 13 del R.D. n. 1214/34, nella prima ipotesi, la giurisdizione è attribuita in via esclusiva al Giudice contabile; nella seconda, per via del suo inserimento nell'ambito di un sinallagma in cui si intrecciavano prestazioni e controprestazioni di contenuto plurimo, la giurisdizione è assegnata al giudice del rapporto di impiego (ordinario o amministrativo). In altri termini, << (...) *l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio ai fini del riconoscimento del beneficio della pensione privilegiata ovvero della concessione dell'equo indennizzo* "sono ancorati a situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti e regolati da separate norme (...) che si traducono sia in differenti modalità di erogazione delle provvidenze (tra le quali non vi è alcuna correlazione diretta, immediata ed automatica) sia nella devoluzione delle relative controversie a due plessi giurisdizionali diversi (Cass. n. 22297/'14, n. 14208/'18)>> (Cass. SS.UU. n. 21605/2019).

Conclusivamente va ritenuta la giurisdizione di questo Giudice unicamente in relazione alla domanda di riconoscimento della causa di servizio ai fini della pensione privilegiata.

3. A seguire deve essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 153 comma 1 lett. b) c.g.c. per mancanza di domanda amministrativa di pensione privilegiata. Tale eccezione va rigettata.

Al riguardo, si richiama, anzitutto, il prevalente orientamento delle Sezioni di appello di questa Corte che hanno statuito che "*...deve ritenersi ammissibile un'azione di mero accertamento in ordine alla sussistenza delle condizioni anche indipendentemente dall'impugnazione di un provvedimento con cui l'Amministrazione conceda o neghi un trattamento pensionistico...*" (Corte

dei conti, Sez. II, n. 304/2018; Corte dei conti, Sez. II, n. 884/2017); ciò anche tenuto conto che “...l'accertamento della dipendenza da causa di servizio di una infermità costituisce “il presupposto logico-ontologico, prima ancora che tecnico-giuridico, per l'ottenimento della pensione privilegiata, e per ciò non avrebbe senso precludere al Giudice contabile la possibilità di effettuare illico e statim siffatto riscontro (da ritenersi cosa giudicata in relazione al susseguente sviluppo procedimentale)...E questo soprattutto alla stregua dell'unicità dell'accertamento, statuita dall'art. 12 del d.P.R. n. 461 del 29 ottobre 2001, che come chiarito potrebbe avere riflessi sostanziali anche ai fini della pensione di privilegio.” (C. conti, Sez. III, n. 203/2020; id, 21 marzo 2018, n. 182; richiamate anche dalla II Sez., sent. n. 11 del 26 gennaio 2021).

L'indirizzo, già condiviso da questo giudicante, è stato ribadito dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, che, nel risolvere la relativa questione di massima, recentemente pronunciandosi in via nomofilattica (sentenza n. 12/2023/QM), ha affermato il seguente principio di diritto: «è ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata».

4. Passando al merito, il ricorso deve ritenersi solo parzialmente fondato e può essere accolto nei limiti di seguito precisati.

4.1. Preliminarmente deve richiamarsi il quadro normativo di riferimento.

L'art. 6 del c.d. decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, (c.d. Salva Italia)

convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. 22

dicembre 2011, n. 214, rubricato *“Equo indennizzo e pensioni privilegiate”*

ha testualmente disposto che: *“Ferma la tutela derivante dall'assicurazione*

obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli

istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio,

del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo

e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del

presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al

comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. (...)”.

Pertanto, in forza dell'espressa eccezione *ex lege*, il personale appartenente

alle Forze di Polizia, ha mantenuto il diritto alla pensione privilegiata, in

presenza dei previsti requisiti.

L'art. 5, comma 6, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito

nella legge 20 novembre 1987, n. 472, già aveva sancito al riguardo che: *“al*

personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini

dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme

previste per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad

ordinamento militare.”.

L'art. 1885 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice

dell'ordinamento militare), rubricato *“Pensione privilegiata per ufficiali,*

sottufficiali e graduati”, ha rinviato integralmente alla previgente disciplina.

Il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, all'art. 67, comma 1, stabilisce: *“Al*

militare le cui infermità e lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano

ascrivibili ad una delle categorie della Tabella annessa alla legge 18 marzo

1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione... ”.

L’art. 64 del T.u. statuisce il presupposto della gravità delle menomazioni che abbiano reso il dipendente *“inabile al servizio”*, specificando che le infermità si considerano dipendenti da fatti di servizio (ossia *“derivanti dall’adempimento degli obblighi di servizio”*) solo quando questi ne sono stati *“causa ovvero concausa efficiente e determinante”*.

4.2. Pertanto, l’appartenente alle forze militari o di polizia che riporta lesioni o infermità ascrivibili a una delle categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978, e successive modificazioni, a seguito di fatti derivanti dall’adempimento di obblighi di servizio, che siano stati causa o concausa efficiente e determinante, ha diritto alla pensione, esclusivamente nel caso in cui le lesioni o le infermità non siano suscettibili di miglioramento (art. 67 T.u.), altrimenti potendo fruire di un assegno rinnovabile fino alla pensione nei termini di cui all’art. 68 del T.u. n. 1092/1973.

Se invece le infermità o lesioni sono ascrivibili (sin dall’origine) alla Tabella B allegata al medesimo decreto, il militare ha diritto all’indennità una tantum commisurata a una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità dell’infermità riscontrata (art. 69 T.u. n. 1092/1973 e art. 4, comma 2, legge 26 gennaio 1980, n. 9).

4.3. La pensione privilegiata, pertanto, è concessa a duplice concomitante condizione che: a) le patologie riconosciute dalla Commissione Medica dell’Ospedale Militare (C.M.O.), che compie il giudizio diagnostico, determina la data di conoscibilità o stabilizzazione dell’infermità affermando o negando l’idoneità al servizio del dipendente, siano ascrivibili ad una delle

otto categorie indicate nella Tabella A delle leggi vigenti (d.p.r. n. 834 del 30 dicembre 1981); b) le stesse patologie siano riconosciute come dipendenti da causa di servizio dal Comitato di Verifica per le cause di servizio (C.V.C.S.), tenuto ad esprimere un giudizio finale di sintesi sull'eziologia professionale.

Il procedimento di accertamento della causa di servizio consta, pertanto, di un'istruttoria complessa, basata su momenti logicamente distinti, ove convergono valutazioni di ordine medico-legale e di ordine giuridico per la riconducibilità del fatto lesivo al servizio, secondo una sequenza ormai unificata ai sensi della disciplina di cui al d.p.r. n. 461 del 29 ottobre 2001. Su questi aspetti il Consiglio di Stato, con orientamento costante, ha affermato che: *“A far data dall'entrata in vigore del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, il parere del Comitato di verifica sulla causa di servizio è vincolante per l'Amministrazione, diversamente da quello in precedenza reso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, che invece era solo obbligatorio; di conseguenza (...) l'Amministrazione è tenuta a conformarsi, salva soltanto la facoltà di richiedere, motivatamente, un ulteriore parere allo stesso Comitato, al quale è poi tenuta comunque ad adeguarsi.”* (v. ex multis, C.d.S., IV Sezione, 4 maggio 2011, n. 2683; Sez. III, 24 ottobre 2016, n. 4452).

4.4. Il diritto a pensione privilegiata non è, dunque, legato al manifestarsi di un'affezione durante il servizio, occorrendo provare l'esistenza di un concreto nesso eziologico tra la patologia e gli eventi di servizio, come previsto dal citato art. 67.

La mera coincidenza cronologica tra il servizio e l'insorgenza della patologia non rappresenta una condizione discriminante e presuntiva della dipendenza

di quest'ultima dal servizio, ma piuttosto come momento rilevatore dell'infermità stessa.

La stessa dizione ivi utilizzata dal legislatore induce a ritenere fattore “*determinante*” quello che da solo condizioni l'avverarsi di un evento come antecedente essenziale, senza del quale l'effetto sarebbe stato diverso o sarebbe mancato del tutto, rispondendo ad un dato di comune esperienza che ogni attività lavorativa, fisica o intellettuale, esponga, per propria natura, a generici fattori potenzialmente idonei a determinare una molteplicità di patologie.

Devono, dunque, sussistere due condizioni affinché possa riconoscersi il diritto al trattamento di privilegio: la dipendenza causale o concausale delle infermità dal servizio ed il requisito inabilitante.

5. Ciò posto, il ricorrente al fine di dimostrare il rapporto di dipendenza da causa di servizio delle patologie per cui è causa richiama la propria carriera e chiedeva ordinarsi la produzione dello stato di servizio e/o di ogni documento da cui si evinca il genere di attività svolta dal ricorrente, *anticipando* che essa è *nient'affatto di tipo impiegatizio o burocratico* quale inteso nel parere del Comitato, ma tutt'altro *inerente attività fisicamente gravose e compatibili sotto il profilo causale con le patologie lamentate*, (richiamando l'allegata relazione peritale).

Tale attività avrebbe infatti *comportato continue sollecitazioni meccaniche a carico della colonna dorsale e del rachide del ricorrente, che hanno prodotto le tecnopatie quale conseguenza diretta delle mansioni espletate durante il servizio, con l'assunzione di posture forzate e/o viziate e lo sforzo e compressione sulla colonna vertebrale, secondo il criterio della*

causalità/concausalità efficiente; le modalità di servizio imponevano, secondo il ricorrente, *turni onerosi e prolungati che hanno richiesto sforzi psico-fisici nelle più disparate condizioni climatiche e logistiche* come risulterebbe dagli ordini di servizio, ed il lavoro presso l'autocentro di Messina comportava la posizione eretta o seduta con posture sbagliate e sforzi particolari con sollecitazioni sulla colonna vertebrale, in locali caratterizzati da condizioni igienico-microclimatiche, nonché la necessità di *continui spostamenti logistici* durante la giornata con possibile esposizione a *perfrigerazioni*.

Gli accertamenti sanitari condotti dagli Organi amministrativi competenti hanno escluso che le patologie sofferte, sia l'artrosi che le discopatie cervico-lombari, potessero essere ricondotte ad accadimenti di servizio sia come causa principale sia come concausa preponderante e determinante, chiarendo che le affezioni valutate risultino favorite da fatti dismetaboici-degenerativi, e che non si evidenziano interazioni determinanti con il servizio reso.

5.1. A fronte di tali conclusioni contrastate dal ricorrente, l'organo peritale, investite dal quesito supra riportato, dopo avere riportato i passaggi reputati rilevanti ai fini della risposta al quesito, ha ritenuto che il servizio svolto dal ricorrente, *caratterizzato da posture forzate con torsione forzata del busto per il montaggio e lo smontaggio dei mezzi di trasporto e dal generico sollevamento di carichi*, possa avere agito su un organismo predisposto assumendo il ruolo di *concausa efficiente e determinante* la patologia artrosica cervicale e lombare e le conseguente discopatie multiple.

Il CML ha, pertanto, concluso nel senso che le infermità indicate, *meglio*

definibili come artrosi cervicale e lombare con discopatie multiple a lieve incidenza funzionale possano essere considerate dipendenti da concausa di servizio efficiente determinante e possano essere ascritte alla tab. B per 3 annualità una tantum di VIII ctg.

Alla luce delle conclusioni della perizia, cui non ha fatto seguito alcuna osservazione delle parti, il Giudice, ritenuta la validità scientifica della metodologia utilizzata e l'appropriatezza logica delle considerazioni svolte dal collegio, ritiene che la valutazione effettuata dal CML, nella relazione peritale conclusiva, sia correttamente motivata, sulla base della documentazione clinica in atti, puntualmente analitica in relazione alle singole infermità, logicamente coerente e completa in relazione al quadro normativo, talché, risultando rispettato anche il contraddittorio tecnico fra le parti, il giudizio espresso dal Collegio medico legale incaricato sia corretto.

5.2. In definitiva, ritiene questo giudicante che la congruità sia sul versante dell'istruttoria che su quello motivazionale del parere reso dal predetto Comitato, rende lo stesso condivisibile, in quanto privo di vizi logici, correttamente formulato, sorretto da motivazione adeguata e coerente con la scienza medica, oltre che con le risultanze in atti; di contro, non sono state mosse doglianze idonee a screditare il percorso motivazionale o inficiare le conclusioni.

Non sussistendo, dunque, motivi per discostarsi delle valutazioni medico legali svolte dal Collegio medico, deve essere riconosciuta la dipendenza da concausa di servizio della patologie sofferte ma non può riconoscersi l'utilità di tale accertamento ai fini della pensione privilegiata, che presuppone il riconoscimento dell'ascrivibilità delle patologie alla tab. A, come nella più

ampia pretesa avanzata dal ricorrente, bensì ai fini del conseguimento di indennità *una tantum* di VIII categoria (nello specifico, per tre annualità) stante l'ascrivibilità alla tab B delle patologie riconosciute, da ritenersi comunque compresa nella domanda avanzata in base al noto principio logico secondo cui "nel più è da intendersi compreso il meno".

La c.d. *indennità una tantum*, disciplinata dall'art. 69 del citato t.u., presuppone, invero, che il militare abbia contratto infermità o riportato lesioni, dipendenti da fatti di servizio, ascrivibili *ab origine* alla tabella B annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e che, in tal caso, deve essere riconosciuto il diritto, all'atto della cessazione dal servizio (si rammenta che l'inciso "purché non spetti la pensione normale" è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 20 gennaio 1977) a una "*indennità per una volta tanto in misura pari a una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica*".

5.3. In conclusione, va riconosciuta ai fini pensionistici la dipendenza concausale da fatti di servizio delle patologie sofferte dal ricorrente (qualificabili come *artrosi cervicale e lombare con discopatie multiple a lieve incidenza funzionale*) che, in quanto ascrivibili alla tab. B e non alla tab. A, non dà diritto a pensione privilegiata ma ad indennità *per 3 annualità una tantum di VIII ctg.*

6. In ragione della peculiarità delle questioni sottese alla pretesa attorea, legate a valutazioni critiche di conclusioni medico legali con l'avvertita necessità di disporre un approfondimento peritale, e tenuto conto del solo parziale accoglimento delle domande, si ritiene di compensare integralmente tra le

parti le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - in
composizione monocratica quale Giudice per le pensioni, definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe:

- i) dichiara, nei sensi di cui in motivazione il difetto di giurisdizione della
Corte dei conti in ordine alla domanda di riconoscimento della causa di
servizio ai fini dell’equo indennizzo, a favore del giudice amministrativo.
- ii) accoglie, per il resto, parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione
e, per l’effetto, riconosce la dipendenza da causa di servizio delle infermità in
questione utile ai fini dell’indennità per 3 annualità una tantum di VIII ctg.
- iii) spese compensate.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso, nella camera di consiglio del 14 maggio 2024.

IL GIUDICE

Gioacchino Alessandro

(f.to digitalmente)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge Palermo 17 maggio 2024

Pubblicata il 20 maggio 2024

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL GIUDICE

Dott. Gioacchino Alessandro

F.to digitalmente

Depositata nei modi di legge

Palermo, 17 maggio 2024

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento

omettere le generalità e gli altri dati identificativi di G. V. c.f. OMISSIS, nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 20 maggio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)